

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 166

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

CARENINI

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, E 319, PRIMO COMMA, DEL CODICE PENALE
(CORRUZIONE CONTINUATA PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO)

CONTRO I DEPUTATI

CIAMPAGLIA e QUARANTA

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 319, PRIMO COMMA, DEL CODICE PENALE (CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO
AI DOVERI DI UFFICIO)

TRASMESSA DAL MINISTRO AD INTERIM DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(COLOMBO EMILIO)

il 29 febbraio 1972

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 23 dicembre 1971

In riferimento alla richiesta in data 28 giugno 1971 del Procuratore della Repubblica in Napoli, trasmetto gli atti concernenti gli onorevoli deputati Carenini Egidio, Ciampaglia Alberto e Quaranta Enrico (fascicolo n. 2105/71 P.R. Napoli), per le determinazioni che codesto onorevole Consesso riterrà di adottare ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Il Ministro
COLOMBO

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Napoli, 23 giugno 1971

Con rapporto n. 15084/09182 del 22 giugno 1970, costituente seguito di quello n. 05983/262 del 16 marzo 1970 e dei relativi allegati, il nucleo centrale di polizia tributaria della guardia di finanza di Roma ha denunciato l'onorevole Carenini Egidio in ordine al reato indicato a suo carico in epigrafe e, successivamente, con il capitolo II del rapporto n. 6889/09182 del 12 marzo 1971, ha esposto ulteriori risultanze indagine, completando il quadro della complessa vicenda con la parte

iniziale del rapporto n. 13647/09182 del 22 maggio 1971.

Con rapporti n. 28571/09182 del 25 novembre 1970 e n. 6898/09182 del 12 marzo 1971 (capitolo I) ha esposto i fatti che hanno originato la imputazione suindicata a carico degli onorevoli Ciampaglia Alberto e Quaranta Enrico.

In relazione al delitto ascritto all'onorevole Carenini si procede altresì al carico del Colussi, del Mignini, dello Spagnoli, del Grenzene e del Garino in ordine al delitto previsto e punito dagli articoli 81, capoverso, 110 e 112, n. 5 e 319, primo comma, in relazione all'articolo 321 del codice penale. Inoltre sono in corso indagini sulla regolarità delle cosiddette autorizzazioni speciali di cui al punto 1) della rubrica. Le risultanze delle medesime saranno da ricollegare sotto tale profilo alla vicenda.

In relazione al delitto ascritto agli onorevoli Ciampaglia e Quaranta, si procede così a carico del Colussi e del Capasso per quello previsto e punito dagli articoli 110-81, capoverso, 319, primo comma, in relazione all'articolo 321 del codice penale, avendo in particolare il Capasso « operato attività di intermediazione tra il Colussi ed il Ciampaglia » ricevendo vaglia bancari e provvedendo personalmente o a mezzo di altre persone a riscuoterne l'importo in realtà diretto a questi.

I capi d'imputazione formulati da questo ufficio a carico dei predetti ed indicati sia in oggetto della presente che sulla copertina del relativo fascicolo sono, di per sé, una chiara sintesi delle risultanze penalmente rilevanti. Inoltre alla presente richiesta sono allegati i necessari e sufficienti strumenti di decisione, cioè le copie conformi di tutti gli atti pertinenti ai fatti in oggetto.

Purtuttavia appare opportuno chiarire, in sintesi, che i fatti che hanno originato le imputazioni cennate si inquadrano nella complessa vicenda collegata alla operatività nel tempo dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, il quale concedeva agli operatori economici della zona di Assisi che avrebbero istituito impianti entro 5 anni dalla sua emanazione « l'esenzione da ogni imposta erariale, provinciale e comunale e relative sovraimposte per un periodo di 10 anni dalla istituzione degli impianti medesimi ». In relazione alla estensione di tali esenzioni si ebbero oscillanti determinazioni, tutte restrittive, da parte dell'Amministrazione finanziaria. Con sentenza 8 novembre 1967 la Corte di cassazione stabilì che tale esenzione non poteva che ritenersi totale, onde l'Ammini-

strazione finanziaria, in attesa di relativa decisione del giudice di rinvio, con riferimento ai tributi afferenti alle importazioni di merci dall'estero, autorizzò (nota 4 maggio 1968) la Circonscrizione doganale di Roma I a far procedere allo sdoganamento delle merci estere destinate alle attività delle imprese di Assisi con lo speciale regime del « daziato sospeso » garantito da fideiussione da parte di aziende di credito di gradimento del ricevitore della dogana.

Di tale procedura si avvalsero la Colussi ed altre ditte. Il 23 novembre 1968, però, tale procedura venne soppressa e successivamente il Ministero delle finanze dispose di mantenerla per le merci effettivamente viaggianti o già commissionate alla data del 22 novembre 1968 (telegramma del 6 dicembre 1968 e circolare 12 marzo 1969) autorizzando in conseguenza la circonscrizione doganale di Roma I a concedere di volta in volta la relativa autorizzazione a condizione che fosse accertata « inequivocabilmente » la data di commissione delle merci in base a documentazione fornita dalle ditte.

La s.a.s. Colussi, dall'aprile al luglio 1969, ne ebbe sette (si noti che 7×50 milioni=350 milioni; confrontare rubrica Carenini), anche se, come incidentalmente pone in luce un rapporto, fondate su documenti di parte dai quali non si poteva desumere la certezza della suddetta data (questo punto è ora oggetto di indagine).

La stessa ditta, nel quadro di tali agevolazioni delle quali per altro non avrebbe potuto beneficiare per tardiva istituzione degli impianti, pose in essere una vasta attività contrabbandiera di materie prime (sostanze zuccherine massimamente), rifornì con regime di agevolazione il proprio stabilimento di Casalnuovo (fuori zona), ottenne fraudolentemente scarichi di temporanee importazioni e reintegri in esenzione da prelievi comunitari nonché false attestazioni di pubblici ufficiali sull'epoca di installazione degli impianti nella zona di Assisi; manipolò, infine, le scritture sociali a suo comodo disponendo, a suo piacimento, del repertorio di un notaio di Napoli, al quale richiedeva per iscritto di riservarle dei numeri del medesimo nelle date delle prescritte vidimazioni, le quali venivano effettuate in epoche successive (con data precedente e falsa) allorché la s.a.s. cennata riteneva di compilarle in modo da non far apparire traccia delle sue attività delittuose. Per tali fatti il Colussi ed i suoi dipendenti nonché altre persone saranno perseguiti per delitti vari.

Riprendendo il discorso sull'applicazione del cennato articolo 15 della legge per Assisi, va detto che le pressioni per la cessazione dell'ampio regime di agevolazione goduto da pochi si concretarono, nel 1969, in disegni di legge « interpretativa » del predetto articolo in senso molto restrittivo dei benefici e che gli industriali di Assisi — in particolare il Colussi, il Mignini e lo Spagnoli — si adoperarono con ogni mezzo per evitarne la normale efficacia retroattiva che avrebbe posto questi tre in particolare nella situazione di dover pagare circa 15 miliardi complessivi di « daziato sospeso ». Ed ebbero parziale successo le loro manovre perché il 16 dicembre 1969 la VI Commissione della Camera approvò un articolo 2 di tale legge interpretativa con la quale si conferiva alla stessa efficacia *ex nunc* (ampia cosiddetta « sanatoria del passato »). Questa decisione è oggetto dei delitti di corruzione di cui si è già detto, in ordine ai quali è sintomatico, secondo i verbalizzanti, il fatto che i vaglia bancari per gli onorevoli Ciampaglia e Quaranta (componenti della Commissione nonché di un comitato ristretto di essa) furono emessi il 15 dicembre 1969, cioè il giorno prima della decisione, nonché il fatto che, il 22 dicembre 1969, il Colussi ritirò assegni dati, in garanzia delle promesse fatte all'onorevole Carenini, agli intermediari Grendene e Garino.

In particolare va messo in rilievo che l'attento esame degli atti evidenzia per certo che il Colussi — così come lo Spagnoli — aveva concluso, in epoca anteriore a quella del cosiddetto accordo Garino che riguarda il Mignini, un accordo analogo; aveva conseguentemente ottenuto sette autorizzazioni speciali dall'8 settembre 1969 al 29 luglio 1969 (Vedi fol. 13 rapp. 13647) e perciò aveva corrisposto, operando con la istituzione del libretto di risparmio al portatore « Biscotto », al Carenini lire 350 milioni (esattamente 50 milioni concordati per ogni realizzazione del primo punto dell'accordo $\times 7$); aveva, allorché dopo il 16 dicembre 1969 si ritenne realizzata anche la seconda parte del predetto accordo, ritirato assegni per 770 milioni dati in garanzia dell'adempimento degli impegni da lui presi con l'accordo suddetto e, quindi, evidentemente corrisposto i 350 milioni previsti espressamente (Vedi fol. allegato al secondo documento di quelli sequestrati al Garino) per codesta realizzazione. A tale complessiva somma di 700 milioni sono da aggiungere i 20 iniziali previsti dall'accordo per un totale di 720 e il compenso per l'intermediazione che, da documenti in atto, pare essere stato di una

cinquantina di milioni, per un totale di 770 che corrisponde all'importo degli assegni ritirati e poi trovati in possesso del Colussi (nota bene gli importi dei singoli assegni).

Quanto al Mignini, pare chiaro dagli atti che il medesimo ha certamente rispettato l'accordo con riferimento al punto I realizzato a tutto il 30 novembre 1969.

Come si è detto, sono in corso ulteriori indagini sulla regolarità delle cosiddette autorizzazioni speciali. Le loro risultanze saranno da ricollegarsi al punto I della imputazione ascritta all'onorevole Carenini ed è prevedibile che codeste autorizzazioni risulteranno rilasciate nonostante che la data certa di commissione delle merci anteriore al 22 novembre 1968 non risultava provata « inequivocabilmente », come gli stessi rapporti già adombrano.

L'episodio relativo agli onorevoli Ciampaglia e Quaranta fa parte, secondo i verbalizzanti, dell'ampia « manovra convergente » del Colussi diretta al raggiungimento della cosiddetta sanatoria del passato più completa ed integrale. Dagli atti risulta che l'onorevole Ciampaglia conseguì il denaro tramite il suo segretario Capasso Alfonso (anch'egli funzionario di dogana e che evidentemente fu compensato quanto meno con quel vaglia da lui fatto cambiare presso il suo macellaio) e che l'onorevole Quaranta lo riscosse direttamente. Questo episodio è di una ricostruibilità lineare, mentre quello che fa capo all'onorevole Carenini è certamente, sotto questo profilo, più complesso, onde si ritiene opportuno illustrare qualche punto determinante della vicenda con riferimento ai rapporti ed alla documentazione sequestrata presso il ragioniere Garino.

Al punto 2 di pagina 5 del rapporto n. 15084/09182 del 22 giugno 1970 si premette che l'« accordo Garino » del 6 ottobre 1969 (documento n. 1 di cui al provvedimento di sequestro elevato nei confronti del Garino medesimo) riguarda la ditta « Zoovit » di Mario Mignini e che, dal complesso degli elementi raccolti (documenti 4 e 5 sequestrati al Garino, assegni per 770 milioni sequestrati al Colussi, ecc.), si evince che analoghi accordi erano stati conclusi anche con Colussi e con i torrefattori rappresentati da Spagnoli; indi si espone che si ha motivo di ritenere che la prima realizzazione prevista dall'accordo medesimo aveva avuto buon fine e che si era andati molto vicini anche alla seconda realizzazione.

L'accenno agli analoghi accordi deve intendersi nel senso che analoghi accordi a quelli

contenuti nei quattro punti di cui al documento n. 1 erano stati presi anche con Colussi e con Spagnoli prima del 6 ottobre 1969.

In realtà, come si evince anche dai documenti sequestrati, col ragioniere Garino e con le personalità politiche da lui interessate sono stati presi diversi accordi, talvolta da tutti gli industriali di Assisi insieme, talvolta da un determinato gruppo e talvolta da una singola società come nei casi di Colussi e di Mignini.

Esaminando i documenti nn. 4 e 5 sequestrati a Garino, si rileva che questi si è interessato in favore degli industriali di Assisi sin dall'inizio della concessione del « daziato sospeso » e cioè dai primi dell'anno 1968. Egli, infatti, ha calcolato le sue spettanze in lire 124 milioni basandosi su tutti i benefici che secondo lui avevano ottenuto il Mignini, il Colussi e lo Spagnoli sin dall'inizio delle agevolazioni, benefici che ha valutato in complessive lire 15.400.000.000. Quest'ultima cifra è indicativa e probabilmente comprensiva anche delle agevolazioni ottenute in campo nazionale ed in relazione alle imposte indirette. Infatti le agevolazioni ottenute dal Colussi per « daziato sospeso » sono inferiori agli 8 miliardi a lui attribuiti nei citati documenti 4 e 5. Ulteriore prova si ha attraverso il documento n. 11 — lettera che inizia con le parole « Caro Mario » — nella quale il Grendene ribadisce che, sul piano del contenzioso tributario, Colussi, Mignini e Spagnoli avevano risparmiato ben lire 15.400.000.000.

Com'è precisato nel prospetto A), la concessione del « daziato sospeso » subì nel tempo delle variazioni.

Ai fini degli analoghi accordi, oggetto di queste note, interessa l'interruzione del « daziato sospeso » disposta dal Ministero delle finanze in data 22 novembre 1968.

Subito dopo tale data si ebbero certamente altri interventi politici procurati dal Garino per ottenere prima la concessione del « daziato sospeso » per le merci viaggianti al 22 novembre 1968 e poi analoga concessione per le merci commissionate entro la medesima data.

Della concessione per le merci viaggianti si avvalsero sia il Colussi sia il Mignini e sia i torrefattori del caffè.

Prima che il Colussi inoltrasse la prima domanda per chiedere il « daziato sospeso » su rilevanti partite di merci che egli asseriva commissionate entro il 22 novembre 1968, i torrefattori del caffè ottennero l'emanazione della Ministeriale 537/XII del 22 febbraio 1969, con la quale, com'è noto, la loro que-

stione veniva risolta nel migliore dei modi dato che a loro interessava soltanto non pagare i tributi nazionali.

Il Colussi, invece, non avendo interesse, se non in minima parte, ad avvalersi della ministeriale 537/XII, presentò la prima istanza per ottenere il « daziato sospeso » su merci commissionate entro il 22 novembre 1968.

A questo punto, appare chiaro che egli prese personalmente accordi con il Garino per ottenere le autorizzazioni da parte del Ministero.

Il Colussi ottenne, infatti, il riconoscimento al « daziato sospeso » su gran parte delle merci che egli elencò in quattro domande, in conseguenza delle quali:

il Ministero concesse un'autorizzazione per la prima domanda ed altra autorizzazione cumulativa per le tre successive istanze;

la Circonscrizione doganale di Roma I, a sua volta, concesse le sette autorizzazioni speciali indicate nel rapporto sul contrabbando (n. 13647 del 22 maggio 1971, fol. 13).

Appare quindi chiaro che gli accordi analoghi a quelli di cui al punto primo dell'accordo del 6 ottobre 1969, presi nel gennaio-febbraio 1969, trovarono piena realizzazione per quanto riguarda il Colussi.

Il Mignini, invece, pensò con ritardo alla possibilità di continuare a beneficiare ancora della legge per Assisi per mezzo del « daziato sospeso » concesso alle merci commissionate entro il 22 novembre 1968.

Egli, comunque, sempre precedentemente al 6 ottobre 1969, prese accordi col Garino e col « signore di Milano », come provato dal documento n. 2 e precisamente da:

a) periodo quarto — nel quale il Mignini fa preciso riferimento ad un accordo stabilito inizialmente con il « signore di Milano », accordo che prevedeva un *quid* per la prima operazione, nonché un altro *quid* raggiunto otto volte la successiva operazione e fa notare che la realizzazione della seconda parte era molto difficile ed anzi irrealizzabile come constatato nel dicembre 1969;

b) terzo periodo — nel quale è espressa la volontà di chiudere le divergenze di vedute del Mignini e dei torrefattori con quella persona di Verona e cioè con il Garino.

Quanto riportato alla lettera a) coincide perfettamente con quanto si è realizzato nel tempo per il Mignini relativamente al « daziato sospeso » su merci commissionate entro il 22 novembre 1968.

Egli, infatti, ottenne una sola autorizzazione da parte del Ministero in data 21 agosto 1969 e poi non ne ottenne più, onde si rea-

lizzò soltanto la prima operazione e non anche il verificarsi delle successive operazioni.

In merito, è da notare che dall'appunto unito al documento n. 2 - Metodo per calcolare le spettanze del tuo amico - si vede ancora che, dopo l'accordo iniziale con il « signore di Milano », c'era stato un ulteriore incontro alla presenza del Grendene, in occasione del quale si era stabilito che il compenso di 50 unità e cioè di cinquanta milioni doveva valere sia per la prima e sia per la seconda realizzazione.

Il contenuto del periodo riportato alla lettera b), prova che i torrefattori, e per essi lo Spagnoli, volevano chiudere i rapporti col Garino perché avevano già ottenuto la ministeriale 537/XII e volevano pagare le spettanze relativamente al « daziato sospeso » sulle merci viaggianti al 22 novembre 1968 ed al « daziato sospeso » per il periodo precedente.

L'esistenza di accordi a più riprese si rileva anche dall'ultimo periodo del primo foglio del documento n. 2, laddove è precisato che il Colussi, « come più volte avvenuto », voleva contrattare direttamente per risolvere il suo caso.

E che il Colussi, oltre ad agire in unione con gli altri industriali, trattava anche e principalmente in modo diretto e soltanto per sé col Garino è evidenziato dal documento n. 13 sequestrato allo stesso Garino.

Trattasi di una lettera in data 10 ottobre 1969, diretta al Garino presso l'Hotel Mediterraneo di Roma, con la quale il dottor Colussi trasmette un esemplare della domanda da far pervenire alla Circonscrizione doganale di Roma I per sollecitare l'autorizzazione alla lavorazione dei semilavorati e del caffè.

Il Colussi allega un secondo esemplare dell'istanza « per gli usi del ragioniere Garino » al quale ricorda che « si dovrebbe » ottenere pure lo sblocco anche parziale dei contratti relativi alle materie prime acquistate prima del 22 novembre 1968.

Il contenuto di tale lettera si inquadra perfettamente nella situazione di fatto esistente in quel periodo allorché:

il Ministero non aveva voluto più concedere autorizzazioni al « daziato sospeso » per le merci commissionate entro il 22 novembre 1968;

era stato imposto il limite giornaliero alle importazioni in base alla potenzialità delle macchine e, per quanto riguarda il Colussi, il « daziato sospeso » già concesso ed in via di sdoganamento era stato subordinato

alla condizione che le materie prime dovevano essere impiegate esclusivamente per la produzione di biscotti e pasticceria ed al fatto che l'impiego doveva essere controllato per mezzo della vigilanza continuativa;

in seguito alle proposte di legge dell'onorevole Cattaneo Petrini e dell'onorevole Simonacci era nato il pericolo che la durata della legge di Assisi fosse limitata ed interrotta prima dei termini fissati dalla legge medesima.

Per la situazione sopra descritta, il Colussi che traeva modesti vantaggi dal « daziato sospeso » già ottenuto ma limitato alle materie prime impiegate soltanto nella produzione di biscotti, pensò bene di presentare l'istanza per sollecitare:

l'autorizzazione alla lavorazione dei semilavorati (già chiesta poco prima del luglio 1969) anche se ci fosse stato un limite in base alla potenzialità dei macchinari che era stata accertata dai funzionari dell'Utif;

l'autorizzazione alla lavorazione del caffè (chiesta pure poco prima del luglio 1969), la quale gli avrebbe permesso di sfruttare, come i torrefattori, l'esenzione di cui alla ministeriale 537/XII.

È evidente il collegamento dell'autorizzazione per i semilavorati con l'esigenza di ottenere altre autorizzazioni per merci commissionate prima del 22 novembre 1968, dato che quelle già ottenute erano in via di esaurimento. Infatti, il Colussi ricorda al Garino che si dovrebbe ottenere lo sblocco dei contratti già predisposti.

Il condizionale « dovrebbe » usato dal Colussi indica chiaramente che per ottenere lo sblocco erano stati già predisposti gli opportuni interessamenti ed infatti, sempre in relazione alla situazione di fatto prima descritta e relativa al periodo settembre-ottobre 1969, il Colussi ed i torrefattori di Assisi, prima del 6 ottobre 1969, avevano concluso un accordo col Garino e con le persone da questo interessate, contenente i medesimi quattro punti ripetuti poi nell'accordo Mignini-Garino della suddetta data.

Com'è noto il primo dei quattro punti riflette proprio l'accettazione e la trasmissione dei noti documenti a Perugia per la messa in esecuzione e cioè la concessione dell'autorizzazione su partite di merci commissionate entro il 22 novembre 1968.

Avendo riguardo ai quattro punti degli accordi presi col Garino prima dal Colussi e dai torrefattori ed in data 6 ottobre 1969 dal Mignini, si può concludere, in relazione a quan-

to si è successivamente verificato nella realtà, che:

1. — il primo punto dell'accordo, che si era realizzato in passato in gran parte per il Colussi ed in minor quantità per il Mignini, non ebbe ulteriore realizzazione dopo l'accordo del 6 ottobre 1969;

2. — il secondo punto ebbe parziale ma sostanziale realizzazione allorché la Commissione Parlamentare della Camera approvò, nella seduta del 16 dicembre 1969, la proposta di legge unificata dei deputati Giomo, Cattaneo Petrini e Simonacci. Con tale proposta di legge, non solo si dava sanatoria per il passato, ma si estendeva la sanatoria medesima anche ai prelievi ed ai dazi comunitari;

3. — il terzo punto, in quel tempo (alla fine di dicembre 1969) sembrò trovare modesta realizzazione perché si pensava che il Senato avrebbe approvato entro breve tempo la proposta di legge, onde non si era raggiunto lo scopo di far sì che la legge interpretativa fosse resa operante il più tardi possibile;

4. — il quarto punto, ovviamente, non si realizzò perché dipendeva dalla realizzazione del primo punto.

In base a quanto sopra esposto, appare evidente che con la realizzazione del secondo punto, che in quel tempo sembrava ormai cosa già fatta, il Colussi ed il Mignini erano soddisfatti perché avevano ottenuto il loro principale scopo e cioè la sanatoria per il passato relativa al « daziato sospeso » comunque già concesso.

I torrefattori, invece, avevano maggior interesse alla realizzazione del terzo punto che in quel tempo, come prima accennato, sembrò realizzato solo in minima parte.

Si profilò così la divergenza di interessi tra i torrefattori da un lato e Colussi e Mignini dall'altro.

Dalla lettera del 18 dicembre 1969 (documento n. 2), si vede anche che il capogruppo dei torrefattori di Assisi (Spagnoli) ed il dottore Colussi avrebbero dovuto recarsi a Milano nel successivo lunedì (22 dicembre 1969) per contrattare, ciascuno in relazione alla propria situazione, il prezzo da pagare per quanto già ottenuto.

Nella medesima lettera, il Mignini preannunzia al Grendene che questo ultimo, nello stesso lunedì, avrebbe dovuto portare a Milano gli assegni in suo possesso e riconsegnarli

previo un versamento in contanti di una seconda quota.

La riunione a Milano nel giorno 22 dicembre 1969 c'è stata effettivamente e poco tempo dopo, e precisamente il 7 gennaio 1970, il Colussi è stato fermato al confine con assegni per 770 milioni.

Quest'ultima circostanza fa chiaramente dedurre che nel giorno 22 dicembre 1969 si è verificato il pagamento della seconda quota.

Dopo il dicembre 1969, però, si ebbe l'intervento da parte della Guardia di finanza e l'iter parlamentare per l'approvazione della legge interpretativa divenne lungo e laborioso e si concluse in maniera non gradita al Colussi ed al Mignini.

Quest'ultima circostanza favorì i torrefattori del caffè i quali continuarono a godere dei benefici di cui alla circolare 537/XII.

Tuttavia, viste le lagnanze dello stesso Colussi e degli operatori economici nazionali del settore del caffè, il Ministero delle finanze, in data 4 maggio 1970, trasformò le esenzioni di cui alla ministeriale 537/XII in daziato sospeso e successivamente, in data 12 novembre 1970, abolì completamente ogni forma di agevolazione connessa con la citata ministeriale.

Ciò posto, poiché, essendo Carenini Egidio, Ciampaglia Alberto e Quaranta Enrico membri della Camera dei deputati, i medesimi, a norma dell'articolo 68 della Costituzione, non possono, senza l'autorizzazione di questa Camera, essere sottoposti a procedimento penale, trasmetto gli atti utili del procedimento in copia conforme affinché venga concessa l'autorizzazione stessa.

Ai deputati in oggetto è stato comunicato l'avviso imposto dall'articolo 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 e l'invito ad esercitare, se lo ritengono opportuno, la facoltà di cui all'articolo 250 del codice di procedura penale.

Si allega fascicolo con copie degli atti processuali pertinenti come da indice del medesimo. Non vi sono comprese le copie degli *Atti parlamentari*, dei quali la Camera dei deputati dispone.

Si segnala che non è stato il caso di allegare i seguenti documenti sequestrati presso il Garino:

- il n. 3 perché è un doppiante del n. 2;
- il n. 6 e n. 7 che sono biglietti dell'Alitalia;
- il n. 8 che è trasfuso nel n. 9;
- il n. 10 che è doppiante del n. 9;
- il n. 12 che è un doppiante del n. 11;
- il n. 17 e 18 che sono fogli di rilievi critici sulle proposte di legge limitativa della

operatività dell'articolo 15 della legge per Assisi e sulle vicende di tale operatività;

i nn. 20 e 21 che sono doppioni del n. 19;

il n. 24 che è un foglio degli atti parlamentari contenente la proposta di legge Quaranta del 22 maggio 1969;

il n. 25 che è un biglietto col numero telefonico di Colussi Napoli;

i nn. 35 e 36 che sono doppioni del n. 34;

il n. 39 che è un elenco di esponenti dell'ENDSI;

il n. 41 che è un ritaglio del giornale *Roma* di Napoli.

Si segnala altresì che dei documenti sequestrati il 9 febbraio 1970 presso il Molino di Mignini Mario in Ponte San Giovanni si allega solo copia di quelli *sub O*) e *P*). È sufficiente, infatti, ai fini decisori, la sola descrizione che degli altri si fa nel relativo processo verbale.

Il Procuratore della Repubblica
A. VIGORITA